

Avv. GIUSEPPE CARRATELLI
c.f. CRRGPP88T07D086J - p.i. 03358670788
Via Sabotino, 55 - 87100 COSENZA (CS)
Tel. 0984/27842/24271 - Fax 0984/75759
pec: giuseppcarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it
mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

COPIA
per la notifica

Avv. Riservato Ufficio depale
Prenotante
Carratelli Giuseppe
Sempre depale

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CALABRIA**

CATANZARO

RICORRE

AI SENSI DEL D.LGS. N.198/2009

L'associazione denominata "**Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia**" in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Avv. Alfredo Gualtieri (c.f. GLTLRD49M10C352P), nato a Catanzaro il 10.8.1949, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Vittorio Veneto n.48 presso lo studio dell'Avv. Demetrio Verbaro, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Giuseppe Carratelli (c.f. CRRGPP88T07D086J) del Foro di Cosenza, che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: *giuseppcarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it*

CONTRO

La **PROVINCIA DI VIBO VALENTIA** (c.f. e p.i. 96004570790), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia (VV)

PER L'ACCERTAMENTO

del mancato inserimento dell'indirizzo PEC dell'amministrazione intimata nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, D.l. 179/2012,

E LA CONDANNA

dell'amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, D.L. 179/2012 e a rendere effettivo il diritto degli Avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata

FATTO

L'associazione ricorrente non ha finalità di lucro e persegue, tra le proprie finalità statutarie (cfr. art.3 statuto, doc.2), *"la tutela della posizione e degli interessi dell'Avvocato Amministrativista nei confronti degli Organi di Giustizia Amministrativa, della Pubblica Amministrazione e delle altre Associazioni Forensi, onde assumere tutte le più idonee ed opportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza di detti interessi nelle sedi istituzionali ed associative"*.-

L'associazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha quindi verificato la persistente inadempienza di numerose P.A. calabresi all'obbligo sancito dall'art. 16 del D.L. 179/2012, che, com'è noto, impone a tutti gli enti pubblici di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC a cui ricevere le notificazioni, affinché lo stesso venga inserito nell'apposito registro tenuto dal predetto Ministero, dal quale attingere al fine di effettuare notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC.-

Ai sensi del predetto art. 16, tutti gli enti avrebbero dovuto darne comunicazione entro il 30 novembre 2014.-

Non risultando comunicato l'indirizzo PEC dall'amministrazione odierna intimata nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 16 d.l. 179/2012, con conseguente impossibilità per gli Avvocati di notificare atti giudiziari a mezzo PEC, l'Avv. Alfredo Gualtieri nella qualità di Presidente dell'Associazione ricorrente, avanzava istanza ai sensi di legge, diffidandola, in data 24.7.2019 (doc.1), ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della predetta missiva, la trasmissione al Ministero della Giustizia dell'indirizzo PEC valido ai fini delle notificazioni degli atti giudiziari.-

21/07/2019

Ciò non avveniva (cfr. doc.3), e decorso il termine di 90 giorni ex art. 3 D.LGS. 198/2009, l'associazione ricorrente si determinava a promuovere l'odierno ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

2019

INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA RISPETTO ALL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMA 12, D.L. 179/2012

La presente azione viene promossa ai sensi del d.lgs. n.198/2009 («azione per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, cd. class action»), e prende le mosse da quanto deciso dal TAR Catania (sent.n.1426/2019) in fattispecie del tutto analoga alla presente, in cui la ricorrente ha contestato la violazione dei termini da parte dell'amministrazione nella comunicazione dell'indirizzo pec al Ministero della Giustizia ai sensi della normativa vigente (cfr. T.A.R. Roma, sez. II quater, 6 settembre 2013, n. 8154).-

In limine si evidenzia la sussistenza della legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, poichè l'art. 1 del d.lgs. 198/2009 chiarisce che l'azione per l'efficienza è azionabile sia dai singoli *"titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori"* (comma 1) sia da *"associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1"* e quindi titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei tra loro (art. 1 comma 4, d. lgs. 198/2009) (Tar Palermo, sez. III, 8 maggio 2017 n. 1230; Tar Basilicata, sent. n.478/2011).-

L'associazione ricorrente, in quanto rappresentativa anche dello specifico interesse leso dall'amministrazione intimata con la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC, è legittimata ad agire, sussistendo una lesione ascrivibile alla mancata comunicazione da parte dell'amministrazione intimata della PEC al Ministero della Giustizia per la tenuta presso l'apposito registro nel termine di legge, poichè tale circostanza obbliga gli avvocati a procedere alla notifica cartacea, ad asseverarne la copia per procedere poi al deposito telematico, ad attendere la ricevuta di ritorno, in caso di notifica tramite posta in proprio, o ad attendere la restituzione dell'originale da parte dell'U.N.E.P., in caso di notifica tramite Ufficiale Giudiziario, con notevole dispendio di tempo e di denaro.- Nel merito va osservato che la controversia investe l'accertamento della violazione dei termini fissati dalla legge per la comunicazione da parte dell'amministrazione dell'indirizzo pec al Ministero della

Giustizia, con conseguente lesione degli interessi di cui è portatrice l'associazione ricorrente.-

C 2019
Ed invero, l'art. 14, d.m. n. 40/2016, ai commi 1 e 2, dispone che, nel processo amministrativo, le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio possono essere eseguite dalle altre parti a mezzo PEC e, in tal caso, la notifica è eseguita agli indirizzi PEC di cui all'art. 16 c. 12, d.l. 179/2012.-

Contestualmente, l'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012 (novellato dall'art. 45 bis, d.l. 90/2014) nell'indicare i pubblici elenchi di indirizzi PEC utilizzabili per le comunicazioni e notificazioni, non menziona più il registro IPA di cui all'art.16 comma 8, d.l. n.185/2008.-

C 2019
Ne discende che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad un'amministrazione pubblica, potranno utilizzarsi esclusivamente gli indirizzi PEC inseriti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al quale, ai sensi del predetto art. 16 co. 12, gli enti avrebbero dovuto darne comunicazione entro il 30 novembre 2014 (v. CGARS, 12 aprile 2018, n. 216, Tar Catania, sez. II, 4 dicembre 2017 n.2806; Tar Catania sez III, 13 ottobre 2017 n.2401; Tar Basilicata 21 settembre 2017 n.607).-

Pertanto, stante l'inequivocabile tenore letterale dell'art. 16- ter d.l. 179/2012, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non si sia dotata di un indirizzo PEC ai sensi dell'art. 16, comma 12, d. l. 179/2012, la notifica non potrà essere alternativamente effettuata presso l'indirizzo estratto dal registro IPA, reso non più valido dal legislatore, ma dovrà essere eseguita esclusivamente mediante le

tradizionali modalità cartacee (cfr. Tar Catania, sez. I, 30 ottobre 2018, n.2059; Tar Catania, sez. II, 20 luglio 2018, n.1557, CGARS, 12 aprile 2018, n. 216).-

Tale circostanza è stata recentemente ribadita dal Consiglio di Stato (sez.III, 22 ottobre 2019, n.7170, Pres. Frattini, Est. Maiello).-

Occorre sottolineare che la comunicazione al Ministero della Giustizia dell'indirizzo PEC, di cui all'art. 16 comma 12, d.lgs. 179/2012, è richiesta dal legislatore alle Amministrazioni al dichiarato fine di *"favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni"* (v. art. 16 comma 12, d.lgs. 179/2012).-

E' di tutta evidenza come il contegno omissivo serbato dall'Amministrazione rispetto all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC sancito dalla predetta norma, pur non precludendo radicalmente la notifica dell'atto processuale (residualmente possibile, infatti, mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifichi il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la telematizzazione delle comunicazioni funge da fattore trainante. Tale inerzia si riverbera negativamente sulla generalità degli operatori del processo amministrativo.-

Ed infatti, prima della novella del 2014, gli Avvocati avrebbero potuto comunque giovare di una modalità di comunicazione telematica rappresentata dalla notifica presso l'indirizzo PEC estratto dal registro IPA; attualmente, in caso di inerzia della PA

nella comunicazione dell'indirizzo ex art. 16, co. 12, cit., gli Avvocati possono ricorrere esclusivamente alle tradizionali modalità di notifica cartacee, con un aggravio in termini materiali ed economici e in spregio alla normativa vigente e in particolare all'art. 16, comma 12, del d.lgs. 179/2012..

C 2019

Al riguardo, si richiamano le argomentazioni addotte dal CGARS nella sentenza del 12 aprile 2018, n. 216 (richiamate anche dal TAR Catania nella pronuncia indicata in premessa): «7. Ai fini della decisione da adottare il Collegio ritiene che si debbano prendere le mosse dalla lettura degli articoli 24, 113 e 97 della Costituzione, nonché dell'art 6 della CEDU ove sono previsti i diritti inviolabili della difesa in giudizio nonché il principio di buon andamento ovvero il diritto dei cittadini a una buona amministrazione. Posta la previsione costituzionale dei ricordati diritti inviolabili, può dirsi che incombe su tutti gli operatori pubblici il dovere di comportarsi in maniera da renderne agevole l'esercizio e di rimuovere tutti gli ostacoli che, al contrario, lo rendono difficile. Ciò a maggior ragione deve avvenire quando il diritto di difesa viene esercitato nell'ambito di un rapporto, in cui una delle parti (nel caso considerato la pubblica amministrazione) gode di un regime privilegiato, che si manifesta (oltre che per l'esecutorietà e l'autotutela) per il fatto che i suoi atti diventano inoppugnabili quando nei loro confronti non si reagisca in un tempo prestabilito, talvolta breve».

C 2019

In quella stessa occasione, il CGARS ha osservato come «la condotta colpevole dalla pubblica amministrazione, che omette di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia, così rendendo più

difficoltosa la notifica, se non determina, per la controparte, nullità insanabile della notifica e ne giustifica la rinnovazione, va tuttavia stigmatizzata, con la segnalazione della condotta agli organi tutori e agli organi preposti al PCT e al PAT».

Pertanto, risulta palese l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione intimata, che dovrà essere condannata a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, D.L. 179/2012 e a rendere effettivo il diritto degli Avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata.-

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.

Nella consapevolezza dei limiti dell'istanza cautelare, che viene proposta con l'auspicio di una definizione del giudizio mediante adozione di sentenza in forma semplificata, si evidenzia, con riferimento al *periculum in mora*, che lo stesso si rinviene agevolmente nelle illegittime, ingiuste e gravemente pregiudizievoli conseguenze derivanti dal comportamento omissivo dell'amministrazione, tale da compromettere non solo gli interessi degli Avvocati amministrativisti, ma più in generale il buon andamento delle P.A. (art.97 Cost.) ed il corretto funzionamento della giustizia (artt. 24 e 113 Cost.): basti pensare a quante udienze vengono rinviate per mancato perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, mentre con la notifica a mezzo PEC la ricezione è contestuale all'invio.-

Il *fumus boni iuris*, è facilmente evincibile dalle argomentazioni sopra riportate.-

Pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, si chiede che il presente giudizio venga definito mediante sentenza breve *ex art. 60 c.p.a.*-

ISTANZA DI COMUNICAZIONE DEL RICORSO EX ART.1
COMMA 2 D.LGS. 198/2009.

In ottemperanza alla specifica disciplina regolante la materia, la ricorrente chiede che codesto On.le T.A.R. ordini all'amministrazione intimata di dare immediatamente notizia del ricorso sul proprio sito istituzionale, dando altresì comunicazione (a cura della segreteria) al Ministro per la pubblica amministrazione e a quello per l'innovazione.-

§§§§§

Per i motivi che precedono, e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti allorquando l'amministrazione avrà prodotto in giudizio tutti gli atti del procedimento, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto On.le TAR, sentito il difensore, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare il mancato inserimento dell'indirizzo PEC dell'amministrazione intimata nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, D.l. 179/2012, e conseguentemente, condannare l'amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del

2019

2019

predetto indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, D.l. 179/2012 e a rendere effettivo il diritto degli Avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata.-

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.-

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che trattandosi di ricorso ordinario il c.u. da versare ammonta ad € 650,00, ma poiché la ricorrente ha presentato domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è esentata dal versamento dello stesso.-

Produce:

- 1) ricevuta di consegna diffida ricevuta il 24.7.2019 in formato .eml;
- 2) atto costitutivo e statuto associazione ricorrente;
- 3) estratto pagina registro PP.AA. attestante l'assenza dell'indirizzo PEC dell'amministrazione intimata.-

Salvis iuribus.

Cosenza, 10.12.2019

Avv. Giuseppe Carratelli

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Avv. Alfredo Gualtieri, quale Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'associazione denominata "Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia", con riferimento al ricorso ex d.lgs.198/2009 che precede, nomino quale difensore e procuratore speciale della predetta associazione l'Avv. Giuseppe Carratelli del Foro di Cosenza, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed assumendo sin d'ora per rato e valido il suo operato.-

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Demetrio Verbaro, sito in Catanzaro alla via Vittorio Veneto n.48-

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.-

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.-

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.-

Catanzaro, li 10 DIC 2019

Avv. Alfredo Gualtieri n.q.

è autentica

Avv. Giuseppe Carratelli



10 DIC 2019

10 DIC 2019

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Carratelli, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 28/17 rilasciata in data 4.10.2017, ho notificato, previa iscrizione al n. 41/19 del mio registro cronologico, l'atto che precede alla **PROVINCIA di VIBO VALENTIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in VIBO VALENTIA (VV) -89900- alla Via Cesare Pavese, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 78771342343-9 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza - Via Vittorio Veneto - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Giuseppe Carratelli



**NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI**

ai sensi della legge 21/1/94, n. 53

MITTENTE **AVV. GIUSEPPE CARRATELLI**

c.f. CRRGPP88107D0086J - p.i. 03358670788

Via Sabotino, 55 - 87100 COSENZA (CS)

Tel. 0984.27842/24271 - Fax 0984/75759

pec: giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it

mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di Cosenza del 6.10.2014 nr. 98/147

N. 621/18 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante quale
**CATERPA ATTIVITÀ STRUTTURALE
DEGLI AVVOCATI LEONARDI E R. VALENZIA**
procuratore di **COSENZA, CATONE & VIBO VALENTIA**

brad
RACCOMANDA

AG



APPLICARE SULLA BUSTA AG

Postaraccomandata

Posteitaliane

11.12.2019 11.51
Euro 007,35

1-370702048



AVVERTENZE



Sulla presente busta debbono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno. La presente raccomandata deve essere consegnata ad uno della famiglia o a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, portiere. Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persona idonea, depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario che il piego resterà in deposito in attesa di consegna. L'avvertimento che il piego resterà in deposito in attesa di consegna va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

PROVINCIA di VIBO VALENTIA
in persona del r.e.p.t.
Via Cesare Pavese
87900 VIBO VALENTIA

